



# Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012

## A.C. 2081

Dossier n° 132 - Schede di lettura  
24 marzo 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2081
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	12 febbraio 2014
assegnazione:	6 marzo 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Commissione (Affari Costituzionali), II Commissione (Giustizia) e V Commissione (Bilancio)

### Contenuto dell'accordo

L'Accordo consta di un breve preambolo e di **12 articoli**.

L'**articolo 1** individua le **autorità competenti** per l'applicazione dell'accordo che, per l'Italia, è il **Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno**.

L'**articolo 2**, fornisce un elenco di minima dei **settori della cooperazione**, che comprende il crimine organizzato transnazionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di armi.

L'**articolo 3** precisa le **modalità** della cooperazione, che punta essenzialmente sullo scambio di informazioni in merito ad un ampio spettro di temi: su reati, organizzazioni criminali e loro *modus operandi*, strumenti per combattere il crimine, formazione dei funzionari di polizia, su nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone, e via dicendo. La collaborazione si esplica anche tramite l'esecuzione delle richieste di assistenza di cui all'articolo successivo.

Il ruolo centrale delle autorità competenti è delineato nell'**articolo 4** relativo alle richieste di assistenza. L'articolo stabilisce infatti che la cooperazione origina dalle richieste di assistenza da parte dell'autorità competente interessata o dall'autorità competente che ritenga che l'assistenza sia di interesse per l'altra autorità competente. I commi successivi descrivono le modalità di presentazione e il contenuto delle richieste di assistenza.

L'**articolo 5** prevede la possibilità che una Parte **respinga**, anche solo parzialmente, le **richieste di assistenza**, quando esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o altri interessi primari. Tra le cause di negazione dell'assistenza compare anche quella relativa ad un eccessivo onere per le risorse dell'Autorità competente richiesta.

Con l'**articolo 6** le Parti si impegnano a dare **esecuzione alle richieste** adottando tutte le misure all'uopo necessarie, e informando tempestivamente l'Autorità richiedente circa i risultati, ovvero circa le ragioni che eventualmente impediscano una sollecita esecuzione.

Adeguata tutela per il trattamento delle informazioni e dei dati sensibili è prevista dall'**articolo 7**,

che ne dispone l'utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo.

E' data facoltà alle autorità competenti di organizzare incontri, alternativamente nei due paesi, al fine di valutare lo stato della cooperazione (**articolo 8**).

L'**articolo 9** disciplina la ripartizione delle **spese** stabilendo che le spese ordinarie per le richieste sono a carico della Parte richiesta, se non diversamente concordato tra le parti, mentre i costi della riunione sono sostenuti dalla parte ricevente, escluse le spese di viaggio e alloggio.

Le **controversie** eventualmente derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione dell'Accordo saranno risolte, in base all'**articolo 11**, per via diplomatica.

L'**articolo 12** contiene le clausole finali. L'Accordo, che ha durata illimitata, potrà essere denunciato da ciascuna Parte, per via diplomatica, con preavviso scritto di almeno sei mesi.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012, all'esame della commissione, consta di quattro articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'**articolo 3** reca la norma di copertura finanziaria.

Il comma 1 individua gli oneri del provvedimento in **18.322 euro annui**, a decorrere dal 2014. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi di ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2013, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'art. 6, commi 12 e 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è corredato della **Relazione tecnica**, dell'**Analisi tecnico-normativa** (ATN) e dell'**Analisi dell'impatto della regolamentazione** (AIR).

L'**Analisi tecnico-normativa** precisa che l'Accordo risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza tra i due paesi, al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale.

Viene ricordato che il Sud Africa riveste un ruolo determinante sul piano regionale e che, nel dicembre 2010, è stato inserito nel forum dei Paesi BRICS.

L'Accordo non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, poiché rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione, è necessaria una legge di ratifica.

Non vengono evidenziate incompatibilità con l'ordinamento europeo, né risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia o indicazioni giurisprudenziali della CEDU.

L'ATN evidenzia che l'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché nella Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e nei Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, la tratta di persone e la produzione illecita di armi. Tiene, altresì, conto delle disposizioni contenute nelle risoluzioni ONU e nelle Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite.

L'AIR ricorda I negoziati per la definizione dell'accordo hanno avuto inizio nel mese di giugno 2007, a seguito dell'incontro dei Ministri dell'interno dei due Paesi, durante il quale le autorità sudafricane rappresentarono la necessità di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza con l'Italia.

L'analisi precisa inoltre che era stata valutata, ma non ritenuta congrua l'opzione di non intervento, in assenza di un accordo analogo del Governo italiano con il Governo sudafricano.

L'AIR ricorda che il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo e procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle consultazioni periodiche bilaterali e della verifica delle effettive richieste di assistenza, svolte dai rappresentanti delle autorità competenti dei due Paesi per l'applicazione dell'Accordo, nonché dell'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia **politica estera e rapporti internazionali dello Stato**, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere a), Cost.).